

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 06/02/2026

FATTO

Con ricorso dell'8.09.2025, la ricorrente riferisce che, nell'ambito di una successione ereditaria con i propri fratelli, si affidava ad un ufficio di mediazione per seguire la pratica. Il suddetto ufficio, tramite

accordo con tutti gli avvocati degli eredi, stabiliva che la ricorrente avrebbe dovuto versare la somma di 2.300 € a favore di un coerede, il quale avrebbe poi provveduto al pagamento delle tasse della successione. In data 03.07.2025 la ricorrente riceveva una mail apparentemente genuina dall'organismo di mediazione contenente degli estremi di un conto corrente presso cui effettuare il bonifico con dati che sembravano riferibili al coerede destinatario del pagamento. Facendo affidamento sul contenuto della comunicazione, la ricorrente effettuava il pagamento verso l'Iban che le veniva indicato. Nei giorni successivi, l'ufficio di mediazione le comunicava di non aver ricevuto il bonifico e, da un controllo con i legali dei coeredi, apprendeva che l'Iban contenuto nella mail trasmessale dalla ADR era diverso da quello effettivo del destinatario. Domanda pertanto il rimborso dell'operazione.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce l'infondatezza della richiesta di rimborso in quanto concernente un bonifico disposto da un altro istituto di credito essendo il prestatore di servizi di pagamento del destinatario. Precisa di aver operato nel rispetto delle vigenti normative e, nello specifico, osservando che l'apertura del conto è stata sottoposta ad un positivo processo di identificazione e verifica di identità. Precisa di aver esperito un tentativo di *recall* in data 14.08.2025 e di aver provveduto al blocco in via cautelativa dell'operatività del conto. Conclude per il rigetto del ricorso

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto 1 operazione di bonifico dell'importo di 2.300,0 euro, effettuata in data 3 .7.2025 dalla ricorrente utilizzando l'Iban che le era stato comunicato via mail dall'organismo di mediazione e che, successivamente, si è rivelato truffaldino.

Orbene, sulla base delle allegazioni delle parti (scambi di email) la truffa è inquadrabile nello schema del c.d. *business email compromise* che si concretizza mediante l'intromissione, nella corrispondenza elettronica tra le parti di un affare, di un terzo soggetto, il quale, alterando la fattura, indica un conto corrente di appoggio diverso da quello di cui è titolare il fornitore a cui nome viene emessa la fattura.

In simili ipotesi, secondo i Collegi territoriali va valorizzato il disposto dell'art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la

corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 162/2017).

Appurato, pertanto, che il bonifico è stato correttamente disposto – anche se in assenza di esatta corrispondenza tra IBAN del destinatario e nominativo del beneficiario indicato in sede di pagamento –, il comportamento dell'intermediario potrebbe assumere rilievo sotto il profilo riguardante il blocco dell'operazione e/o la procedura di recall.

Appare tuttavia non contestato come l'Intermediario beneficiario abbia tentato il recall bloccato l'operatività del conto, i cui fondi erano stati invero già distratti, di tal chè il comportamento di tali intermediarie non appare censurabile.

Alla luce di quanto sopra, la domanda non merita accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE